

Lì, 7/10/2019

Prot. n. 2688

**Spett.le ANAC**

PEC: protocollo@pec.anticorruzione.it

## **Oggetto: Vostra Delibera n. 780/2019**

Sul sito dell'Autorità è pubblicata la delibera in oggetto con cui la Società è invitata *a comunicare all'Autorità le iniziative e/o gli atti che intende adottare in relazione alle contestazioni contenute nella presente delibera.*

Tuttavia, in delibera non emergono contestazioni specifiche, ma generici riferimenti a presunte o ritenute o possibili anomalie in merito a:

1. rispetto dei principi previsti dal codice degli appalti per l'acquisto di servizi di ICT
2. rispetto del divieto di cui all'art. 41 comma 2 bis del decreto legislativo n. 50 del 2016
3. rispetto dei principi in tema di trasparenza e imparzialità nell'assunzione del personale
4. affidamento di funzioni attribuite da stazioni appaltanti
5. rispetto dei principi in tema di locazione passive

Quanto al punto 1, la delibera afferma che, dalla Relazione della Guardia di Finanza, emergerebbe il mancato rispetto dell'obbligo di gara europea per l'acquisizione della piattaforma informatica della Società. Una violazione gravissima, soprattutto se perpetrata da una Centrale di committenza. Ma, a pag. 4 del Verbale della GdF del 11.4.2018, si legge che la gara, si è regolarmente svolta e conclusa!

Sul punto 2, poi, la delibera si dilunga in ampie citazioni da pronunce ANAC e da pronunce giurisprudenziali, per lo più non attinenti, senza riuscire a dare indicazioni certe e inequivocabili.

Il divieto di porre a carico dell'aggiudicatario i costi delle piattaforme telematiche è chiaramente espresso dall'art. 41, comma 2 del Codice e puntualmente rispettato dalla Centrale non appena introdotto, in data 20.05.17. In delibera si sostiene, invece, di non esserne sicuri e si genera confusione affermando: *Pur ammettendo che ASMELE S.c. a r.l. si sia in seguito uniformata al disposto del comma 2-bis dell'art. 41 del d.lgs. n. 50/2016 e che solo alcuni associati non si siano negligenzemente informati sul cambiamento relativo all'attribuzione dei costi di gara in capo all'aggiudicatario, tale pretesa, almeno fino al 12.11.2018, in assenza di espressa previsione di legge, nazionale o regionale, non può in alcun caso giustificarsi, sia pure se finalizzata a fornire alla stazione appaltante un rimborso, anche in via forfettaria, delle spese di gestione. In tale caso vale rimarcare che dovrebbe essere la stessa Associazione (leggi la Centrale, ndr) a vigilare affinché i bandi di gara dei propri associati siano conformi al dettato normativo.*

Sull'attribuzione dei costi di gara in capo agli aggiudicatari, la Centrale si è attenuta, fin da inizio attività, a marzo 2013, alla normativa in essere ed in particolare alla delibera n. 140/2012 dall'Autorità di Vigilanza che ne aveva sancito la legittimità, poi confermata dalla Sentenza del CdS n. 3042/2014. Sul punto, poi, ANAC si è espressa in modo altalenante, inanellando almeno 8 pronunce di segno alternativamente opposto. In taluni casi, senza neppure curarsi di motivare la ragione del cambiamento di opinione. La delibera 780 poteva rappresentare un'occasione per dare risposte a quanti, operatori pubblici o privati che siano, aspettano da tempo una posizione chiara ed inequivocabile dell'Autorità. Invece, essa conclude limitandosi a rilevare, sul punto, che 5 Comuni avrebbero *aggirato il divieto!* E invitando la Centrale *a comunicare all'Autorità le iniziative e/o gli atti che intende adottare.*

Insomma, l'Autorità di Vigilanza chiede alla Centrale di vigilare, prima, e comunicare, poi, le iniziative che intende adottare per mettere in riga i Comuni "negligenti". Per parte nostra, abbiamo "vigilato" talmente bene da poter garantire che, dalla data di introduzione del divieto, sono state pubblicate sul sito della Centrale 2408 gare, tutte rispettose del divieto, ivi comprese quelle dei Comuni indicati dall'Autorità.

Sui punti da 3 a 5, sopra elencati, mancano poi specifiche contestazioni, sostituite da generici riferimenti a possibili o presunte anomalie.

Avremmo potuto chiarire e precisare su tutti i punti se appena ci fosse stato consentito di controdedurre, come prescritto dalla legge 241/90. Invero la delibera si limita a indicare genericamente i presupposti dell'intervento nei nostri confronti, senza alcun ulteriore riferimento normativo. Si deve presumere, pertanto, che essa sia riconducibile all'ambito dei poteri di vigilanza riconosciuti all'Autorità.

---

### **CENTRALE DI COMMITTENZA**

ASMELE Consortile Soc. cons. ar.l. - P.IVA 12236141003

Via Carlo Cattaneo,9 - 21013 GALLARATE (VA)

N. Verde 800 165654 - www.asmelecomm.it

In questo senso deporrebbe il richiamo all'art. 19 comma 2 del decreto legge n. 90 del 2014.

Vale la pena di ricordare all'Autorità che essa stessa si è autolimitata nell'esercizio di tale attività con il regolamento pubblicato sulla G.U. del 16 ottobre 2018, che, sostanzialmente, conferma le precedenti disposizioni regolamentari adottate sempre dalla Autorità. Il Regolamento, e i suoi precedenti, disciplinano il potere di vigilanza e, soprattutto, in maniera del tutto condivisibile, le garanzie a favore di chi sia oggetto dell'ispezione, che si sostanziano nella necessaria partecipazione al procedimento.

In questo senso la norma regolamentare, che l'Autorità ben dovrebbe conoscere, essendone autrice, obbliga alla formale apertura dell'istruttoria e prevede una fase intermedia in cui è offerto, a chi è soggetto all'ispezione, di poter esporre le proprie deduzioni in merito alle eventuali contestazioni. Solo all'esito della procedura partecipativa di cui si è detto, e che si può concretizzare anche in una audizione della parte, l'Autorità adotta le sue decisioni e invita eventualmente l'amministrazione o l'ente a comunicare come intenda provvedere per rimuovere le riscontrate criticità.

La procedura è peraltro soggetta a rigorosi termini entro cui la stessa deve essere conclusa.

Nel caso di specie nulla di quanto previsto dal regolamento appena richiamato è stato rispettato, limitandosi la Guardia di Finanza a relazionare in merito ai propri accertamenti. Dopo 15 mesi, ANAC richiama *un'indagine ad ampio raggio* sull'attività della scrivente, senza mai consentire la possibilità di controdedurre in merito a quanto sarebbe stato accertato.

La mancanza sembra a chi scrive particolarmente grave e se ne chiede l'immediata correzione.

In definitiva, la delibera contiene troppi refusi (i.e. vengono confusi ben 17 volte i ruoli della Centrale e dell'Associazione che l'ha promossa), che rischiano di minare la reputazione di una Centrale di committenza che, al contrario, si è caratterizzata, in tanti anni di attività, per efficienza, snellezza operativa e rispetto della legalità. Rappresenta, con oltre 1500 Comuni in tutt'Italia, l'unica Centrale italiana di rilievo nazionale, con 4000 gare pubblicate, un transato di 4 miliardi di euro e risparmi per i Comuni Soci pari a 500 milioni. La Centrale vanta un tasso di soccombenza, nel contenzioso avanti al Giudice Amministrativo, estremamente ridotto e pari allo 0.7%, a fronte di una media di settore del 5% (fonte ANAC). Un successo derivante dall'utilizzo, fin dalla fase di start up, di procedure digitalizzate e di piattaforme telematiche che assicurano trasparenza e tracciabilità, reale antidoto a malaffare e corruzione. Tanto da aver agevolmente acquisito, unica Centrale italiana, la Certificazione ISO 37001, lo standard europeo che attesta il pieno rispetto di tutte le norme anticorruzione. Il successo della nostra iniziativa ha registrato un lusinghiero riscontro a livello europeo. Il 4 novembre prossimo ritireremo a Maastricht, dalle mani del Sindaco, unica Centrale di committenza europea, l'EPSA Certificate 2019, il riconoscimento assegnato alle iniziative del settore pubblico riconosciute come best practice.

Alla luce delle argomentazioni esposte, si richiede:

- di mettere a disposizione l'intera documentazione acquisita in sede di istruttoria valendo la presente se necessario anche quale istanza di accesso;
- di revocare la delibera n. 780/2019, per l'evidente carenza di valide argomentazioni e di effettive contestazioni, oltre che per i ripetuti refusi e le plateali indicazioni fuorvianti, e comunque di eliminarne qualsiasi pubblicazione dal sito dell'Autorità.

Si ci riserva ogni azione risarcitoria per i danni conseguenti all'adottato provvedimento.

Con richiesta di conoscere il responsabile del procedimento

Ogni eventuale ulteriore provvedimento da parte della scrivente verrà adottato solo ed esclusivamente all'esito della consegna della documentazione richiesta e dopo la sua valutazione.

Distinti saluti

Amministratore delegato

Dott. Michele Iuliano

